

REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L'OTTIMIZZAZIONE E LA RICERCA
OPERATIVA
“ICOOR”

TITOLO 1 – REGOLAMENTO GESTIONE DEL CONSORZIO

ART. 1 - OGGETTO E NATURA

Il Presente Regolamento è predisposto in attuazione all'art. 16 dello Statuto del Consorzio.

Il presente Regolamento di funzionamento disciplina i reciproci rapporti tra le Parti costituite nel Consorzio Interuniversitario per l'ottimizzazione e la ricerca operativa, definisce i compiti spettanti a ciascun membro per la partecipazione e la realizzazione di progetti di ricerca e stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consorzio.

I singoli membri pubblicizzano l'attivazione di bandi per la partecipazione a progetti di ricerca e prediligono la partecipazione di altri membri del Consorzio qualora le competenze richieste siano all'interno del Consorzio.

ART. 2 – DEFINIZIONI

- “CONSORZIO” indica il Consorzio Interuniversitario per l'ottimizzazione e la ricerca operativa, costituito e sottoscritto tra le parti;
- “MEMBRO” indica l'ente, l'istituzione o l'impresa che afferisce al Consorzio;
- “PROGETTO DI RICERCA”, “PROGETTO” indica il generico progetto di ricerca per il quale il Consorzio si propone come responsabile scientifico;
- “SOTTOPROGETTO” indica ciascuno dei sottoprogetti specifici in cui è suddiviso il Progetto;
- “OBIETTIVO REALIZZATIVO” o “OR” una delle sezioni in cui è suddiviso il Progetto;
- “RESPONSABILE SCIENTIFICO” indica il responsabile del coordinamento dell'attività di Progetto;
- “RESPONSABILE AMMINISTRATIVO” indica il responsabile della corretta gestione amministrativa e contabile del Consorzio;
- “RESPONSABILE DI SOTTOPROGETTO” indica il responsabile del coordinamento dell'attività prevista nell'ambito di ciascun sottoprogetto;
- “RESPONSABILE DI OBIETTIVO REALIZZATIVO” indica il responsabile del coordinamento dell'attività prevista in ciascun Obiettivo Realizzativo.

ART. 3 – GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CONSORZIO

Per la gestione economica ordinaria del Consorzio, verranno effettuati dei prelievi sui finanziamenti ricevuti per i Progetti di Ricerca nella seguente misura:

- a) 3% per progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti Pubblici;
- b) 5% per progetti finanziati da soggetti privati.

Qualora questi prelievi non coprano in fase di bilancio di previsione le spese necessarie, l'Assemblea deciderà quale percentuale adottare per l'anno in corso, aumentandola fino al 6% nel caso a) e all'8% nel caso b). Gli importi derivanti dalla maggiorazione della percentuale di prelievo, verranno accantonati sul fondo di provenienza ed utilizzati, se necessario, a copertura delle spese ordinarie solo all'approvazione del Bilancio Consuntivo; qualora l'ulteriore prelievo non fosse necessario, gli importi stessi verranno liberati per tornare nella disponibilità di spesa del Responsabile Scientifico.

Qualora in fase di bilancio consuntivo risultasse che i prelievi effettuati sui singoli Progetti utilizzando le aliquote massime non siano sufficienti a garantire la parità di bilancio, i membri provvederanno, in parti uguali e indipendentemente alla partecipazione a Progetti, ad un contributo.

Il prelievo sarà applicato sia ai finanziamenti acquisiti direttamente dal Consorzio, sia ai finanziamenti acquisiti dai membri del Consorzio grazie l'intermediazione del Consorzio stesso.

Per la gestione economica del Consorzio ci si potrà avvalere di personale a contratto selezionato dal Direttore. La stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato dovrà essere approvata dall'Assemblea. L'ammontare del contratto dovrà essere indicato nel bilancio di previsione.

Tutti gli avanzi sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

TITOLO 2 – REGOLAMENTO GESTIONE DEI PROGETTI

ART. 4 - GESTIONE SCIENTIFICA E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Per ogni Progetto il Direttore, sentito il Consiglio Scientifico, indica un Responsabile Scientifico, che rappresenta il Consorzio nelle sedi dove il Progetto viene discusso e valutato e al quale spetta il coordinamento delle attività da svolgere e la verifica delle attività svolte nel progetto di ricerca. Il Responsabile Scientifico individua, viste le competenze scientifiche, quali membri del Consorzio parteciperanno al progetto, indicando le attività scientifiche e le quote di progetto dei singoli partecipanti.

Il Responsabile Scientifico può individuare Sottoprogetti e/o Obiettivi Realizzativi e per ciascuno di essi indica un Responsabile. Ogni membro partecipante è tenuto a comunicare con tempestività al Responsabile Scientifico eventuali incapacità nello svolgimento delle attività assegnate e si adopererà per trovare soluzioni che non compromettano l'esito dei progetti.

ART. 5 – GESTIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI

Ciascun membro metterà a disposizione le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per la corretta esecuzione del progetto, secondo quanto individuato nel piano di lavoro.

Il Consorzio riceverà tutte le somme corrisposte dai finanziatori e trasferirà i relativi importi a ciascun membro nella misura dovuta in base al piano di riparto finanziario.

Ciascun membro dovrà utilizzare le risorse finanziarie allocate in conformità ai propri principi contabili e alle regole di gestione e rendicontazione richieste dall'ente finanziatore, anche in relazione all'eventuale cofinanziamento dichiarato; presenterà altresì al Consorzio, alle scadenze stabilite, la rendicontazione finanziaria e le relazioni scientifiche richieste.

L'acquisto dei beni funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca è curato dal membro che ne ha proposto l'acquisto in armonia con le previsioni contenute nel piano di lavoro del progetto di ricerca. Ogni bene inventariabile acquistato dal Consorzio sarà iscritto nell'inventario del Consorzio stesso e sarà ceduto in comodato d'uso gratuito al membro che ne ha proposto l'acquisto per un tempo non inferiore alla durata del progetto.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CERTIFICAZIONE CONTABILE DEI PROGETTI

Ciascun membro provvede agli eventuali interventi necessari per la realizzazione delle varie fasi progettuali nonché richiede ed ottiene in via preventiva e direttamente le autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività del progetto.

La gestione amministrativa dei progetti è curata dal Responsabile Amministrativo del Consorzio che, sentito il Direttore e il Responsabile Scientifico, può delegare alcune funzioni a personale amministrativo dei membri partecipanti.

Ciascun membro è tenuto a fornire al Responsabile Amministrativo le rendicontazioni finanziarie finali adeguatamente certificate, se necessario, da parte di auditor esterni, ferma restando la possibilità per gli associati che siano enti pubblici di avvalersi di auditor interni in conformità alle norme vigenti. La spesa della certificazione esterna sarà a carico di ciascun membro che la utilizza.

TITOLO 3 – NORME GENERALI

ART. 7 – ASSEGNII DI RICERCA E BORSE DI STUDIO

Il Consorzio, su richiesta del Responsabile Scientifico del progetto, può formalizzare convenzioni con le Università di afferenza dei membri partecipanti al progetto o con altri Atenei per sostenere economicamente Assegni di Ricerca e Borse di Studio per giovani Ricercatori.

ART. 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI

Tutte le informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie direttamente o indirettamente collegate ai progetti di ricerca fornite da un membro ad un altro dovranno essere considerate riservate e non potranno essere diffuse senza il preventivo consenso del membro che le ha rilasciate, né potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dal progetto. Tale restrizione non si applica alle informazioni se:

- erano già in possesso del membro ricevente;
- erano già state oggetto di pubblicazione o erano comunque divenute di pubblica conoscenza;
- sono state sviluppate dal membro ricevente indipendentemente dal presente progetto;
- ne è stata approvata la pubblicazione dal Consiglio Scientifico.

Ciascun membro garantisce il trattamento delle informazioni confidenziali in conformità al presente articolo anche da parte dei propri collaboratori e di terzi che ne debbano venire a conoscenza per ragioni inerenti al progetto.

Ciascun membro nominerà il responsabile ai sensi della Legge 675/96, e sue eventuali modifiche ed integrazioni, per il trattamento dei dati personali di cui il personale operante presso la propria struttura dovesse entrare in possesso nell'ambito del presente progetto.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Conoscenze pre-esistenti

Ciascun membro è e resta unico proprietario dei propri diritti di proprietà industriale e intellettuale in relazione alle proprie conoscenze pre-esistenti che potranno essere specificate in un apposito documento da parte dei membri durante la fase di stesura del Progetto Scientifico. Eventuali conflitti in merito all'accesso e utilizzo delle conoscenze pre-esistenti saranno sottoposti al Consiglio Scientifico.

Conoscenze originate dal progetto

Per ogni conoscenza, metodica e/o invenzione, la paternità intellettuale compete al gruppo di ricercatori dell'Obiettivo Realizzativo nel cui ambito viene generata. Ogni rivendicazione deve essere primariamente inviata al Responsabile del Sottoprogetto e da questi al Responsabile Scientifico ed esaminata dal Consiglio Scientifico per l'accertamento della congruenza della stessa.

La proprietà delle conoscenze originate dai progetti di ricerca sarà condivisa tra i membri partecipanti al progetto di ricerca in parti uguali, salvo diversi accordi tra i membri sottoscritti preventivamente alla richiesta di brevetto.

L'eventuale domanda di deposito e mantenimento di brevetti relativi ad invenzioni originate dal progetto sarà depositata congiuntamente dai membri nel rispetto della normativa vigente in materia e la relativa spesa sarà ripartita proporzionalmente alle quote definite nel comma precedente del presente articolo.

Qualora un membro non intenda partecipare alle misure adottate per la tutela della conoscenza e della proprietà intellettuale, dovrà notificarlo al Direttore per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di partecipazione. In tale caso non parteciperà alle relative spese e non potrà vantare ulteriori diritti sullo sfruttamento commerciale di tali brevetti e conoscenze. A tale membro verrà comunque riconosciuto un corrispettivo in considerazione della partecipazione all'attività che ha portato ai risultati brevettabili.

Qualora un membro non intenda partecipare alle misure adottate per il mantenimento o l'estensione dei suddetti brevetti, dovrà notificarlo al Direttore per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di partecipazione. In tale caso non parteciperà alle relative spese e non potrà vantare ulteriori diritti sullo sfruttamento commerciale che tale estensione o mantenimento comporta.

Salvo accordi diversi, nel periodo in cui tali diritti sono in forza, i membri coinvolti avranno titolo ad usare e a concedere in licenza non esclusiva tali diritti con l'obbligo di corrispondere un compenso economico agli altri membri coinvolti.

ART. 10 - PUBBLICAZIONI

Qualora i membri coinvolti intendano rendere disponibile al pubblico un risultato dell'attività del progetto, ciascun membro potrà usare le informazioni incluse in tale risultato previo assenso del Responsabile Scientifico nel caso in cui i risultati oggetto di pubblicità siano stati ottenuti con l'apporto di più membri. Il Responsabile potrà differire l'assenso unicamente per il tempo necessario ad adottare iniziative per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei risultati. La pubblicazione dovrà riportare il riferimento corretto all'origine dell'informazione e a chi l'ha generata, nonché la citazione del progetto e del finanziamento, e all'indicazione del Consorzio ICOOR.

Salvo diverso accordo, nessun membro avrà il diritto di pubblicare o consentire la pubblicazione di dati che includano la *Conoscenza*, la *Conoscenza Pre-Esistente* o informazioni confidenziali di un altro membro, neanche quando tali dati siano fusi con la propria *Conoscenza*, la propria *Conoscenza Pre-Esistente* o altra propria informazione, documento e materiale. Qualsiasi uso di tali dati giustifica le obiezioni alla pubblicazione da parte del membro coinvolto. Eventuali dispute in materia di pubblicazioni saranno sottoposte alla decisione del Consiglio Scientifico.

ART. 11 - INADEMPIMENTI

Nel caso di inadempimento degli impegni assunti nello sviluppo delle singole attività da parte dei membri, il Consiglio Scientifico provvede a segnalare ai singoli ricercatori e al Direttore l'inadempimento, invitando gli

stessi a regolarizzarlo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia il Consiglio Scientifico, valutate le circostanze, adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa la proposta di esclusione o sostituzione dell'inadempiente, fatto salvo il riconoscimento delle spese effettive e documentate utilmente sostenute per la quota di progetto realizzata.

Il membro inadempiente risponde dei danni cagionati al progetto, nonché a terzi, dei quali il Consorzio sia chiamato a rispondere. Il membro che si sia reso inadempiente ha l'obbligo di restituire le eventuali anticipazioni non utilizzate. Il provvedimento di esclusione o sostituzione del membro inadempiente, con l'indicazione delle condizioni e modalità operative, è adottato dal Consiglio Scientifico all'unanimità'.

TITOLO 4 – UNIVERSITA' CONSORZiate

ART. 12 – NATURA DELLE CONSORZiate

Le università membro del Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa per coerenza con l'oggetto del consorzio, di cui all'Art. 1, comma a) dello Statuto, devono aver sviluppato un concreto interesse per la ricerca e la didattica nell'ambito della Ricerca Operativa, che deve trovare applicazione all'interno dei dipartimenti dell'Ateneo, sia sotto forma di ricerca scientifica che di didattica erogata, che di attività di promozione e sostegno al settore della Ricerca Operativa.

ART. 13 – CRITERI PER L'AMMISSIONE AL CONSORZIO

L'Assemblea del Consorzio, come previsto dal Art. 2 dello Statuto, comma b), delibera sulla ammissione di nuovi membri del Consorzio, tenuto conto dei seguenti criteri

- presenza di personale strutturato a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare MAT/09, ovvero settore concorsuale 01/A6-Ricerca Operativa
- presenza di personale strutturato a tempo indeterminato con ampia produzione scientifica riconducibile al settore scientifico disciplinare MAT/09 tramite pubblicazioni sulle riviste del settore, come definite da ANVUR, dall'AIRO-Associazione Italiana di Ricerca Operativa, da EURO-the Association of European Operational Research Societies e IFORS-International Federation of Operational Research Societies
- presenza nei corsi dell'Ateneo di insegnamenti obbligatori attribuiti al settore scientifico disciplinare MAT/09, ovvero nel settore concorsuale 01/A6-Ricerca Operativa

E' inoltre condizione sine qua non la presenza di un professore di ruolo di dimostrata competenza nel settore della Ricerca Operativa, qualifica richiesta a norma dell'Art. 10 dello Statuto, per rappresentare l'Università nell'assemblea del Consorzio.

ART. 14 – CRITERI PER LA SCELTA DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSORZIATI NELL'ASSEMBLEA

L'art. 10 dello Statuto - L'Assemblea – nel definire la composizione dell'assemblea stessa recita: "...l'assemblea) ... è costituita da un rappresentante per ciascuna delle Università consorziate, nominato

dall'Università secondo i rispettivi ordinamenti tra i professori di ruolo di dimostrata competenza nel settore della Ricerca Operativa”.

La competenza nel settore Ricerca Operativa, è determinata in maniera automatica se il rappresentante è un professore di ruolo incardinato nel settore concorsuale 01/A6-Ricerca Operativa oppure se è un professore di ruolo che ha acquisito l'abilitazione nazionale per il ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 01/A6-Ricerca Operativa. In assenza di uno di questi requisiti il potenziale rappresentante può produrre una dichiarazione del consiglio dell'Associazione Italiana di Ricerca Operativa (AIRO) che ne certifichi la suddetta competenza.

TITOLO 5 – NORME FINALI

ART. 15 – VALIDITÀ

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma.

ART. 16 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto approvato a maggioranza dall'Assemblea.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso richiamo allo Statuto del Consorzio interuniversitario per l'Ottimizzazione e la ricerca operativa.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Le controversie che sorgano dall'applicazione del presente regolamento e non possano essere composte amichevolmente fra le parti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bologna.